

COMUNE DI PRAY

Via Roma, 21 - c.a.p. 13867 tel. 015767035 fax 015767283

e-mail: pol.pray@ptb.provincia.biella.it

ordinanza n. 1378

OGGETTO: Liberalizzazione con limitazioni, degli orari di attivita' degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

IL SINDACO

Visto il D. L. 06/12/2011, n. 201 , convertito in legge, con modificazioni , dall'art 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n. 214.

Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura ;

Vista la circolare n. 3644/c datata 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare esplicativa, nella quale si legge fra l'altro "... Eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalita' di esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di sicurezza pubblica o per specifiche esigenze di tutela, possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza o indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale, ed espressamente richiamati dall'art 3 , comma 1, del D.L. 138/2011 come limiti ammissibili all'iniziativa economica privata";

Ritenuto pertanto alla luce delle considerazioni suesposte, di quanto espresso in premessa ed in considerazione dell'ubicazione delle attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale di Pray , di dover procedere ad una regolamentazione degli orari di apertura;

considerato che nel territorio del Comune di Pray, l'Arma dei Carabinieri, è stata costretta ad intervenire, nelle ore serali e notturne, dove ha accertato, presso alcuni pubblici esercizi, in varie situazioni, le violazioni concernenti vari reati, tra cui il disturbo della quiete pubblica dovuto al nesso causale con l'apertura serale e notturna dei suddetti pubblici esercizi;

Tenuto conto altresì delle numerose segnalazioni effettuate da cittadini residenti, i quali lamentano il disturbo della quiete pubblica dovuto al protrarsi dell'apertura al pubblico dei locali di somministrazione ;

.Considerato altresì che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune di Pray, rendono opportuna una limitazione all'apertura indiscriminata , in orario notturno, a tutela della quiete pubblica, della protezione della salute umana, con particolare riguardo alla prevenzione dei sinistri stradali, nonché della sicurezza pubblica;

Visto l'art 9 del R.D. n. 773/1931 e relativo regolamento di esecuzione R.D. n. 635/1940;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate , relativamente alle attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'introduzione delle limitazioni di seguito riportate, al fine di tutelare la pubblica quiete , la sicurezza urbana e l'ordine pubblico.

Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è data facoltà' di apertura entro i seguenti limiti :

SABATOI

DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 01.00 DEL GIORNO SEGUENTE

ALTRI FERIALI E DOMENICA

DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 24.00

In occasione di feste , sagre, manifestazioni e festività' di calendario , i titolari delle attività' di somministrazione potranno richiedere al Comune di Pray, specifica autorizzazione in deroga alla presente ordinanza, prorogando la chiusura fino alle ore 01.00 del giorno seguente;

RICORSO - MODALITA' E TERMINI -

Avverso il presente atto è ammesso ricorso , entro 60 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale TAR, del Piemonte

Per incompetenza, eccesso di potere, o per violazione di Legge, ai sensi art 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

O in alternativa

Entro 120 giorni dalla data del ricevimento o della pubblicazione all'albo pretorio, è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971 n. 1199.

La Polizia Locale e gli Ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, 26.09.2017

IL SINDACO
Gian Matteo PASSALLO

